

**REGOLAMENTO (CE) N. 1332/94 DELLA COMMISSIONE****del 9 giugno 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,  
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (<sup>4</sup>), in particolare l'articolo 8,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione (<sup>5</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1241/94 (<sup>6</sup>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1994.

*Per la Commissione*

**René STEICHEN**

*Membro della Commissione*